

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3057 del 25/06/2019
Oggetto	SNAM RETE GAS S.p.A. - D.P.R. 32782001 e s.m.i. artt. 52 quater e sexies <i>ç</i> Provvedimento conclusivo del procedimento unico per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e per il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio di un metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Meldola DN 100 (4") variante DN 150 per rifacimento attraversamento Fiume Ronco" nei Comuni di Forlì e di Forlimpopoli.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3118 del 24/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: SNAM RETE GAS S.p.A. - D.P.R. 327/2001 e s.m.i. artt. 52 quater e sexies – Provvedimento conclusivo del procedimento unico per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e per il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio di un metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Meldola DN 100 (4") variante DN 150 per rifacimento attraversamento Fiume Ronco" nei Comuni di Forlì e di Forlimpopoli.

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visto il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 che definisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare stabilisce all'art. 30 comma 1 la pubblica utilità dei gasdotti di distribuzione;

Visto il D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 "Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche" il quale prevede che:

- a) l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche, fra cui sono compresi anche i metanodotti, siano effettuati nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi (art. 52 quater comma 1);
- b) il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento unico sopra indicato e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprenda la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisca, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisca variazione degli strumenti urbanistici vigenti (art. 52 quater comma 3);
- c) il provvedimento finale comprenda anche l'approvazione del progetto definitivo e determini l'inizio del procedimento di esproprio (art. 52 quater comma 3);
- d) il provvedimento venga adottato per le infrastrutture non facenti parte delle reti nazionali dalla Regione o dal soggetto da essa delegato (art. 52 sexies comma 1);

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 "*Disposizioni regionali in materia di espropri*" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*", con particolare riferimento al Titolo II "*Impianti e reti*";

Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" ed in particolare l'art. 17 c. 1 lettera c) che stabilisce che la Regione esercita, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), le funzioni amministrative in materia di energia ed, in particolare, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;

Tenuto conto che in attuazione della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n.13, a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni relative al rilascio di provvedimenti abilitativi in materia di ambiente ed

energia ed il personale addetto, già in servizio presso la Provincia di Forlì-Cesena, sono stati trasferiti ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR 2170/2015”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”* che attribuisce all’Area Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ed in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.), la funzione di rilasciare per conto della Regione Emilia-Romagna, le autorizzazioni delle infrastrutture di trasporto dell’energia tra cui ricadono i metanodotti;

Preso atto che il comma 1 bis dell’art. 6 della L.R. 37/2002 *“Disposizioni regionali in materia di espropri”*, introdotto con la L.R. 9/2016, prevede che *“Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all’emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A))”*;

Visto:

- che in data 13/11/2017 SNAM RETE GAS S.p.A., ha presentato ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (di seguito S.A.C.) di Forlì-Cesena domanda (assunta al PGFC/2017/16593), ai sensi dell’art. 52 sexies del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità necessarie alla realizzazione di un metanodotto denominato *“Allacciamento Comune di Meldola DN 100 (4”) variante DN 150 per rifacimento attraversamento Fiume Ronco”* nei Comuni di Forlì e di Forlimpopoli;
- che SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato in data 12/12/2017 integrazioni volontarie (assunte al PGFC/2017/18441) a completamento della domanda;
- a tale istanza è allegata la seguente documentazione tecnica:
 - Relazione Tecnica presentata ai sensi del DPR 08/06/01 n. 327 (revisione n. 0);
 - Elaborato BO-5621 *“Planimetria e rilievo”* (revisione n. 1 del 07/09/17);
 - Elaborato BO-5621/1 *“Rilievo e Sezione”* (revisione n. 1 del 07/09/17);
 - Elaborato BO-5621/A *“Comune di Forlì planimetria con vincoli territoriali”* (revisione n. 1 del 07/09/17);
 - Elaborato BO-5621/B *“Vista tracciato”* (revisione n.1 del 07/09/17);
 - Elaborato BO-5621/C *“Piano Particellare”* (revisione n.1 del 07/09/17);
 - Elaborato BO-5621/D *“Comune di Forlimpopoli planimetria con vincoli territoriali”* (revisione n. 1 del 09/05/17);
 - Elaborato BO-5621/E *“Fasce tipo”* (revisione 07/09/17);
 - Elaborato BO-5621/F *“Planimetria dismissione”* (revisione n. 1 del 07/09/17);
 - Visure per immobili – situazione degli atti informatizzati al 11/04/2017;
 - Dichiarazione ex art. 31, ultimo comma, D.Lgs. 164/2000, datata 09/11/2017;

Considerato:

- che SNAM RETE GAS S.p.A. ha dichiarato che l’opera è necessaria per migliorare le condizioni di sicurezza del sistema di distribuzione del gas metano, mediante il rifacimento dell’attraversamento in sub alveo del fiume Ronco con la tecnica della trivellazione orizzontale in

quanto l'attuale attraversamento del fiume Ronco è soggetto ad una marcata erosione spondale sinistra;

- che il progetto definitivo depositato prevede:
 - ✓ la realizzazione di una variante DN 150 (6") al metanodotto "Allacciamento comune di Meldola DN 100 (4")" per migliorare le condizioni di sicurezza del sistema del gas mediante il rifacimento dell'attraversamento in sub alveo del fiume Ronco con la tecnica della trivellazione orizzontale;
 - ✓ tale variante comporta la posa di un nuovo tratto di tubazioni in acciaio interrate con coperture minime di 0.90 m., del diametro nominale di 150 nn (6") e di lunghezza pari a circa 760 m., di cui 207 m. posati con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata e i restanti posati mediante scavo a cielo aperto. La pressione di progetto è pari a 64 bar;
 - ✓ la dismissione del vecchio tratto di tubazioni interrate per una lunghezza pari a 640 m.. Per 395+90 = 485 m è previsto il recupero mentre per 155 m., corrispondenti grosso modo all'attraversamento dell'alveo, è previsto che vengano intasati e lasciati in loco;
- che la variante del metanodotto, la rimozione del tratto di tubazione da sostituire e le opere connesse interesseranno i terreni identificati delle particelle catastali di seguito identificate:
 - ✓ Comune di Forlimpopoli: Foglio 20 mappali 9 sub 1 - 36 - 8 - 24 - 23 - 38 - 41 - 25 - 30 - 29 - 28;
 - ✓ Comune di Forlì: Foglio 243 mappali 163 - 45 - 43 sub 1 - 252 - 263 - 225;

Considerato che:

- la Società proponente, SNAM RETE GAS S.p.A., svolge attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, dichiarate di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 164/2000 e dell'art. 1, comma 2, della L. 239/2004;
- il procuratore di SNAM RETE GAS S.p.A., Ing. Davide Dall'Olio, con la nota datata 09/11/2017, ricompresa nella documentazione assunta al protocollo di Arpae PGFC/PGFC/2017/16593, ha dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 164/2000 che "*... il progetto del quale si è richiesta l'approvazione: METANODOTTO "ALLACCIAMENTO COMUNE DI MELDOLA DN 100 (4")" VARIANTE DN 150 (6") PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO FIUME RONCO COMUNI DI FORLIMPOPOLI (FC) E FORLÌ (FC), e rimozione tratto di tubazione sostituita, come evidenziato nella relazione allegata alla propria istanza n° 0921 del 09/11/2017, si rende necessario per migliorare le condizioni di sicurezza del sistema del gas mediante rifacimento dell'attraversamento in subalveo in corrispondenza del Fiume Ronco*";
- l'opera in oggetto è stata inserita nel quadro complessivo degli interventi previsti comunicato da SNAM RETE GAS S.p.A., ai sensi dall'art.18 della L.R. n. 26/2004, alla Regione e ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota del 14/02/2017 assunta al PGFC/2017/2275 del 14/02/17, ripreso successivamente nella nota del 13/02/2018 assunta al PGFC/2018/2536 del 13/02/18 e nella nota del 15/02/2019 assunta al PG/2019/25145 del 15/02/19;

Evidenziato:

- che l'intervento non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Forlì e del Comune di Forlimpopoli;
- che SNAM RETE GAS S.p.A. ha formalmente richiesto che il provvedimento conclusivo relativo all'istanza in oggetto costituisca variante agli strumenti urbanistici per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura, e contenga la dichiarazione di pubblica utilità, sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 52 quater del D.P.R. n.327 del 08/06/2001;

Dato atto inoltre:

- che SNAM RETE GAS S.p.A. ha depositato l'elaborato contenente l'indicazione delle aree da espropriare (asservimento e/o occupazione temporanea) ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- che Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha inviato le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dall'intervento in adempimento alle procedure espropriative per l'asservimento e l'occupazione temporanea;
- che Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha inoltre predisposto l'avviso di deposito che è stato pubblicato in data 21/02/2018 nel B.U.R.E.R.T. e sul quotidiano "Il Resto del Carlino" edizione Forlì del 21/02/2018 diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
- che l'avviso di deposito è stato inoltre pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni di Forlì dal 01/03/18 al 30/04/18 e all'Albo pretorio del Comune di Forlimpopoli dal 22/02/18 al 23/04/18;
- ad oggi non sono pervenute osservazioni al riguardo né da parte dei proprietari delle aree né da parte di altri soggetti;

Dato atto :

- che Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, con nota PGFC/2018/8249 del 23/05/2018, ha inviato, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo in oggetto;
- che il provvedimento conclusivo relativo al procedimento unico in oggetto sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura, ad esclusione degli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 52-quater del D.P.R. n.327 del 08/06/2001;
- che, come previsto dall'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha indetto con nota PGFC/2018/8314 del 24/05/18 la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti coinvolti per gli aspetti e le competenze di seguito riportati:
 - x Arpae (Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena: accertamento della conformità urbanistica, variante agli strumenti urbanistici vigenti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, concessione aree demanio idrico e Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena Servizio Sistemi Ambientali: parere in merito alla variante urbanistica);
 - x Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (parere idraulico in merito a concessione aree demanio idrico);
 - x AUSL della Romagna sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica (parere inerente la variante urbanistica);
 - x Comune di Forlì (parere inerente la conformità urbanistica, parere inerente la variante urbanistica, autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/04, titolo abilitativo edilizio o permesso di costruire L.R. 31/02 e relativi adempimenti in materia sismica L.R. 19/08);
 - x Comune di Forlimpopoli (parere inerente la conformità urbanistica, parere inerente la variante urbanistica, autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/04, titolo abilitativo edilizio o permesso di costruire L.R. 31/02 e relativi adempimenti in materia sismica L.R. 19/08);
 - x Provincia di Forlì-Cesena (parere di compatibilità con il P.T.C.P.);
 - x Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (nulla osta archeologico e parere per autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/04);

- x Aeronautica Militare – Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servitù Militari (nulla-osta in merito alle servitù militari);
 - x Comando Militare Esercito Emilia Romagna – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari - Sez. logistica, poligoni e servitù militari (nulla-osta in merito alle servitù militari);
 - x Marina Militare – Comando Marittimo Nord – Ufficio Demanio e Infrastrutture (nulla-osta in merito alle servitù militari);
 - x Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (nulla-osta ai sensi art. 95 D.Lgs. 259/03 interferenza con cavi telecomunicazioni);
 - x Telecom Italia S.p.A. (parere per nulla-osta ai sensi art. 95 D.Lgs. 259/03 e nulla-osta per eventuali interferenze con linee telefoniche);
 - x Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (nulla-osta per attraversamento sotto servizi di competenza);
 - x E-Distribuzione S.p.A. (nulla-osta per attraversamento sotto servizi di competenza);
 - x Hera S.p.A. Struttura Operativa di Forlì-Cesena (nulla-osta per attraversamento sotto servizi di competenza);
 - x Inrete Distribuzione S.p.A. (nulla-osta per attraversamento sotto servizi di competenza);
 - x E.N.A.C. (autorizzazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea art. 709 comma 2 Codice della Navigazione);
 - x E.N.A.V. S.p.A. (parere tecnico autorizzazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea art. 709 comma 2 Codice della Navigazione);
- che gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza vigenti rimangono esclusi dal procedimento unico in oggetto di cui all'art. 52-quater comma 3 e che pertanto i Vigili del Fuoco hanno ricevuto gli atti della Conferenza di servizi solo per motivi di opportuna conoscenza e di interazione fra i due procedimenti (D.P.R. 327/01 e D.P.R. 151/11), che comunque rimangono distinti;

Considerato:

- che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, fissato in 15 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi, è scaduto il giorno 08/06/2018;
- che con nota PGFC/2018/9541 del 13/06/2018, come integrata con PGFC/2018/9580 del 14/06/2018, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha richiesto a SNAM RETE GAS S.p.A. le seguenti integrazioni:
 - a) integrazioni richieste da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. con nota Nr. 5596 del 29/05/2018;
 - b) integrazioni richieste dal Comune di Forlì con nota P.G. 52360/2018 del 13/05/2018;
 - c) integrazioni richieste da Arpae S.A.C. di seguito riportate:
 - *i tubi e le apparecchiature dismesse devono essere rimosse dal terreno in quanto sono classificabili come rifiuti ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera a) del Dlgs 152/06 e smi e come tale è necessario procedere alla sua rimozione al fine di evitare l'abbandono come previsto dall'art. 192 comma 1 del Dlgs 152/06. Dal momento che il progetto presentato da SNAM prevede l'intasamento e la permanenza nel terreno di un tratto di condotta relativo al precedente attraversamento del fiume Ronco, come si evince dal Disegno BO-5621/F "Planimetria dimissione", si chiede di procedere ad aggiornare il progetto (la relazione tecnica e i relativi disegni) prevedendo la rimozione la terreno di ogni parte della vecchia condotta dismessa.*
 - d) integrazioni richieste dal Comune di Forlimpopoli in data 01/06/2018 assunte al PGFC/2018/9479 del 13/06/2018 di seguito riportate:

- *ripresentare la Tavola BO 5621 relativa al piano particellare con indicazione superficie da asservire, in quanto non leggibile;*
- *presentare il disegno del tratto interessato dalla modifica con relativa fascia di servitù in formato .dwg, in modo da poterlo inserire nella cartografia dello strumento urbanistico comunale nel punto esatto;*
- *fornire una specifica sulla fascia di rispetto da attribuire al tracciato del metanodotto in cartografia, in particolare se questa coincide con la fascia di servitù indicata nel progetto. Nella cartografia dello strumento urbanistico vigente è indicata per il metanodotto esistente una fascia di rispetto maggiore a quella che viene indicata come fascia di servitù ora nella documentazione descrittiva della variante in oggetto.*

e) integrazioni richieste da Arpae S.A.C. Unità Gestione Demanio Idrico di seguito riportate:

- *in merito alla domanda di rifacimento dell'attraversamento esistente in subalveo del fiume Ronco con posa di un nuovo tratto di tubazione in area demaniale del fiume Ronco il richiedente deve presentare domanda di variante non sostanziale, (informazioni, modulistica e normativa di riferimento sono disponibili nel sito: www.arpae.it menu <Attività> / <Autorizzazioni e Concessioni>);*
- che con nota PGFC/2018/11995 del 27/07/2018 Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha trasmesso a tutti i componenti della Conferenza di Servizi la documentazione integrativa richiesta che SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato con nota datata 10/07/2018 ricevuta da Arpae il giorno 16/07/2018 con PGFC/2018/11298;
- che alle integrazioni presentate da SNAM RETE GAS S.p.A. in data 16/07/2018 (assunte al PGFC/2018/11298) è allegata la seguente documentazione tecnica:
 - Addendum e relativa planimetria attestante l'assenza di modifiche permanenti allo stato esteriore dei luoghi a seguito dei lavori e l'irrelevanza ai fini sismici per la pubblica incolumità di paline, armadietti e segnalatori;
 - Cronoprogramma dei lavori
 - Elaborato BO-5621/F "Planimetria dismissione" (revisione n. 1 del 07/09/17) integrata con la fascia di rispetto dell'acquedotto Romagna Acque;
 - Asseverazione e relative tavole provanti la conformità dell'intervento al vincolo aeroportuale:
 - Elaborato BO-5621/1X "Rilievo e sezione" (revisione n. 1 del 07/09/17);
 - Elaborato BO-5621/BX "Vista tracciato" (revisione n. 1 del 07/09/17);
 - Elaborato BO-5621/FX "Planimetria dismissione";
 - Elaborato BO-5621/X "Planimetria e rilievo";
- che con nota PGFC/2018/18394 del 25/10/2018 Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha richiesto a SNAM RETE GAS S.p.A. la documentazione per la domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata come richiesto dal Comune di Forlì con nota del 03/10/2018 P.G.N. 85365/2018 (assunta al PGFC/2018/15838) e dal Comune di Forlimpopoli con nota del 28/09/2018 P.G.N. 17082 (assunta al PGFC/2018/15548);
- che con nota PGFC/2018/18696 del 31/10/2018 Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha trasmesso a tutti i componenti della Conferenza di Servizi la documentazione integrativa relativa all'autorizzazione paesaggistica che SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato con nota datata 26/10/2018 ricevuta da Arpae il giorno 30/10/2018 con PGFC/2018/18543;
- che alle integrazioni presentate da SNAM RETE GAS S.p.A. in data 30/10/2018 (assunte al PGFC/2018/18543) per l'autorizzazione paesaggistica è allegata la seguente documentazione tecnica:
 - Relazione Paesaggistica;

Dato atto:

- che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni, fissato in 90 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi, è scaduto il giorno 22/08/2018 ;
- che risultano pervenute al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Arpae le seguenti determinazioni (pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso) necessari alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto in oggetto:

1. Regione Emilia-Romagna Servizio – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con nota protocollo PC/2018/27257 del 15/06/2018 (assunta al protocollo di Arpae con PGFC/2018/9640) ha rilasciato il Nulla Osta idraulico n. 2044 del 12/06/2018 con il quale si determina:

“di rilasciare il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta, formulata da ARPAE di Forlì-Cesena, relativa al procedimento unico ai sensi dell’art. 52 quater del DPR 327/01, riguardante la variante all’attuale occupazione di area demaniale con attraversamento di metanodotto denominato “Allacciamento comune di Meldola DN 100 (4”)”, con sostituzione del precedente percorso allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del sistema gas attraverso il rifacimento dell’attraversamento del fiume Ronco in subalveo con la tecnica della trivellazione orizzontale, della lunghezza di circa 760,00 m e del diametro DN 150 (6”) e la conseguente dismissione del vecchio tratto di tubazione interrata per una lunghezza di circa 640 m, di cui per circa 485 m è previsto il recupero, mentre per circa 155 m, corrispondenti all’attraversamento dell’alveo, è previsto che venga intasato e lasciato in loco; l’intervento è sito in “loc.tà “vasche della Sfir”, tra i comuni di Forlimpopoli e Forlì (FC), secondo quanto dichiarato e descritto negli elaborati tecnici allegati alla richiesta di procedimento unico da parte di ARPAE;

Il presente nulla-osta è condizionato alle seguenti prescrizioni:

- *di stabilire in 24 mesi la durata circa per la realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento finale a carico dell’amministrazione competente ARPAE; il nulla osta idraulico è condizionato alla predisposizione e trasmissione, da parte del tecnico incaricato dal Richiedente, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, in via delle Torri, n 6 – cap. 47121 – Forlì (FC), del progetto di cantiere per l’esecuzione dei lavori dell’attraversamento in subalveo, comprensivo di cronoprogramma, mediante disegni in scala tecnica e contenente, ove del caso, le rampe temporanee per l’ingresso e l’uscita dei mezzi di movimentazione terra dall’alveo, nonché le date di inizio e di fine dei lavori. Il crono programma e il progetto di cantiere dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica, stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it , stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, fax al numero 0543459724, mediante lettera o consegnate a mano presso gli uffici del Servizio; al termine dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà presentare certificazione di conformità delle opere al progetto autorizzato.*
- *la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell’Atto di rilascio del procedimento unico;*
- *sono a carico del Richiedente l’esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alle occupazioni dell’area demaniale fluviale compresa quindi la determinazione della superficie demaniale che il posizionamento dell’area sulla cartografica catastale; quindi il richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
- *durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008, tenendo sollevata*

questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;

- i materiali litoidi, qualsiasi ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. E' proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;
- gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale e invernale, escludendo il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. I materiali provenienti dal taglio di manutenzione della vegetazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. L'esecuzione di tali lavori dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE e dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – sede di Forlì-Cesena.

CONDIZIONI GENERALI

- Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati dalla realizzazione dell'attraversamento in subalveo;
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto comporterà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione dei lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);
- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – sede di Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.
- Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa”.

2. Romagna Acque – Società delle Fonti: nota prot. 0008053 del 20/08/2018 (assunta al protocollo di Arpae con PGFC/2018/13112 del 20/08/2018);

“... Nell’ambito della Conferenza di Servizi, indetta in modalità asincrona per la realizzazione della variante al metanodotto di allacciamento al Comune di Meldola e dall’analisi delle tavole integrative trasmesse da SNAM RG S.p.A., si rilascia il presente parere favorevole condizionato all’adozione delle seguenti prescrizioni tecniche, per il superamento delle interferenze tra il tracciato del metanodotto e l’Acquedotto della Romagna:

- *Come riportato nella planimetria di progetto TAV.BO-5621 è previsto un attraversamento in sottopasso del metanodotto rispetto all’Acquedotto della Romagna, posto a 71 m dal vertice V19: diversamente da quanto indicato nella sezione di progetto e salvo modificazioni superficiali nel frattempo intervenute, la profondità di interrimento della tubazione in ghisa sferoidale DN600 mm con giunto rapido affiancato da un tributo in PE DN3x50mm contenente cavi in fibra ottica per telecomunicazioni rispetto al piano di campagna è pari a 1,70m. Per tale motivo, si chiede al soggetto proponente di eseguire preventivamente, a propria cura e spese, un saggio esplorativo per determinare l’effettiva quota di interrimento della condotta idrica e per valutare la quota di posa del metanodotto in sottopasso tenendo presente che questa dovrà essere inferiore di almeno 50 cm rispetto al piano di scorrimento dell’acquedotto nonché del tritubo per telecomunicazioni posto in affiancamento. Nella zona d’interferenza si segnala inoltre la presenza di un pozzetto per fibre ottiche (n.8) posto a una profondità di circa 2,30m dal piano di campagna.*
- *Le operazioni di recupero della tubazione del metanodotto in dismissione in corrispondenza del tratto in attraversamento all’acquedotto, saranno eseguite adottando la massima cautela, prudenza e perizia per non creare danneggiamenti alla tubazione idrica in esercizio. Si rammenta, che l’attività di scavo è da considerare attività pericolosa ex art. 2050 C.C. con conseguente assunzione di responsabilità in capo a chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento dell’attività pericolosa.*

Si fa presente che il rilascio della presente autorizzazione con prescrizioni, ha validità per i soli rapporti con il richiedente per cui l’esecuzione delle opere resta condizionata all’ottenimento di tutte le concessioni e autorizzazioni fornite dalle competenti autorità.

Prima dell’effettiva realizzazione delle opere sarà cura del richiedente fornire, con congruo anticipo, un preavviso ai tecnici di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (referente Ufficio Patrimonio telefono 0543/38453), che provvederanno ad effettuare gli opportuni sopralluoghi per verificarne la corrispondenza degli interventi con quanto evidenziato nel progetto. Resta inteso che le informazioni fornite dai tecnici della scrivente Società non sollevano in nessun modo la società richiedente dalla responsabilità derivante da eventuali danni arrecati agli impianti di proprietà di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.

Gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati entro un anno dalla data di rilascio del presente parere pena la decadenza dello stesso.

Prima dell’inizio dei lavori codesta società dovrà restituire copia del parere con prescrizioni opportunamente controfirmata in segno di accettazione delle prescrizioni impartite”.

3. Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti e Servizio Pianificazione Territoriale – Ufficio Urbanistica con nota prot. prov.le n. 20569 del 08/08/18 (assunta al prot. di Arpae con PGFC/2018/12734 del 09/08/2018):

“... Conclusioni

In relazione al progetto di metanodotto “allacciamento Comune di Meldola DN 100 – variante DN 150 per rifacimento attraversamento Fiume Ronco”, presentato da SNAM Rete Gas S.p.A., dall’analisi delle tavole del P.T.C.P. rappresentate nell’allegato A parte integrante del presente parere, si rileva che l’intervento risulta coerente con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alle seguenti condizioni:

- *qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento degli elementi costituenti le formazioni boschive igrofile, il progetto dovrà prevedere opportune opere di ripristino della vegetazione, al fine di garantire la tutela degli elementi che contribuiscono alla continuità della rete ecologica provinciale di cui agli artt. 54 e 55 delle Norme ; si ritiene necessario pertanto che il progetto garantisca la coerenza con le finalità e gli obiettivi assegnati a tali aree delle norme del Piano Provinciale.*
 - *Ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 24 del 21/12/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" si ritiene necessario, a seguito dell'attuazione delle opere, che venga trasmesso il tracciato realizzato con le relative fasce di rispetto, al fine di aggiornare la "Carta dei vincoli" (Tav. 5b del P.T.C.P.).*
4. *Comando Militare Esercito dell'Emilia – Romagna con nota prot. M_D-E24466 REG2018 n. 0010574 del 09/07/2018 (assunto al prot di Arpae con PGFC/2018/10920 del 09/07/2018): si rilascia il Nulla Osta (166-18) senza l'imposizione di particolari vincoli, confermato prima con nota prot. M_D-E24466 REG2018 n. 0013774 del 14/09/2018 (assunto al prot di Arpae con PGFC/2018/14776 del 14/09/2018) e successivamente con nota prot. M_D-E24466 REG2019 n. 0000801 del 21/01/2019 (assunto al prot di Arpae con PG/2019/10296 del 22/01/2019);*
 5. *Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio nota prot. M_D.AMI001 0010574 del 22/06/2018 (assunta al prot di Arpae con PGFC/2018/9983 del 22/06/2018): "l'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento (Foglio n. 8314 datato 24/05/2018 di Snam Rete Gas S.p.A.) non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F. A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.*
 6. *Comando Marittimo Nord – Ufficio Demanio Infrastrutture: nota prot. M_D MARNORD 0017908 del 29/05/2018 (assunto al protocollo con PGFC/2018/8598) - Riferimenti foglio n. 0008314 del 24 maggio 2018 di Arpae, esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.*
 7. *Gruppo Hera S.p.A. - InRete Distribuzione Energia S.p.A. con nota prot. n. 0052246 del 31/05/2018 (assunta al protocollo PGFC/2018/9056 del 06/06/18) comunica "che le opere in progetto non interferiscono con le reti pubbliche gestite dalle scriventi pertanto, per quanto di nostra competenza, si rilascia nulla osta alla realizzazione dell'intervento".*
 8. *Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione IX Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna Settore III° - Reti e Servizi di Comunicazione Elettroniche con nota Prot. mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0102631 III/SAG/167/SNAM-RONCO del 11/06/2018 (assunto al PGFC/2018/9332 DEL 11/06/18): "si rilascia per quanto di competenza il relativo Nulla Osta alla costruzione, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:*
 - *siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia in quanto nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessa con attraversamenti ed avvicinamenti il metanodotto in oggetto secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dalla Snam Rete Gas S.p.A. con nota protocollo DI-COR/PER n° 0521 del 04/06/2018.*
 - *Tutte le operazioni siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata."*
 9. *E-Distribuzione S.p.A. Infrastrutture e Reti Italia macro Area Nord – DTR Emilia Romagna Unità Operativa di Forlì (assunta al PGFC/2018/21506 del 20/12/2018) comunica che "nella zona interessata dal progetto non transitano nostre linee e quindi il parere è favorevole".*

10. Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con nota prot. n. 16218 (assunta al prot. di Arpae con PGFC/2018/20708 del 07/12/2018)

“Per quanto concerne gli aspetti di tutela paesaggistica Parte III D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.:

- *considerate le preliminari valutazioni delle Amministrazioni Comunali, dalle quali risulta che l'intervento ricade in area di tutela paesaggistica di cui all'art. 142 co. 1 let. c) e g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;*
- *preso atto delle istruttorie fornite in ambito paesaggistico dal Comune di Forlì e dal Comune di Forlimpopoli;*
- *premesso quanto sopra esplicitato, per quanto di competenza, lo Scrivente Ufficio esprime parere favorevole all'intervento proposto, da punto di vista paesaggistico.*
...omissis...

“Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica:

- *esaminate la documentazione progettuale e l'ubicazione dell'intervento;*
- *considerate le specifiche dei lavori, che prevedono opere di scavo con tecnica di trivellazione orizzontale controllata a profondità – 1,70/17,00 m (tracciato di 207 m) e trincea tradizionale alla profondità di m. 2,00 dal p.d.c. (tracciato in trincea di complessivi m 553) per la posa di infrastrutture interrato;*
- *considerato che le opere in oggetto ricadono in area di tutele della carta delle potenzialità archeologiche del Comune di Forlì (P.S.C. - Tutela delle potenzialità archeologiche del Territorio comunale: Zona B) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P. - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione);*

si esprime parere favorevole all'esecuzione dell'opera richiedendo al contempo che le opere di scavo a cielo aperto (compresi i sondaggi 1 e 2 in prossimità dei punti di entrata e di uscita della T.O.C., fino ai suoi sterili) aventi profondità maggiore di 50 cm vengano sottoposte al controllo archeologico in corso d'opera.

Per il tratto relativo al metanodotto in dismissione, si dovranno sottoporre a controllo le sezioni di scavo esposte. La suddetta sorveglianza sarà da condursi con le seguenti modalità:

- *il controllo dovrà essere eseguito con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento;*
- *la comunicazione del nominativo della ditta incaricata e della data prevista per l'inizio dei lavori, dovrà essere inviata a questo Ufficio con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima), al fine di poter garantire le spettanti funzioni dell'intervento;*
- *in caso di rinvenimenti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (compreso eventuale scavo stratigrafico e scientifico);*
- *il nulla osta definitivo sarà emesso a seguito della consegna, da parte della ditta archeologica incaricata, della Relazione Archeologica.”*

11. Comune di Forlimpopoli con nota prot. n. 21977/2018 (assunta al PGFC/2018/21202 del 17/12/2018) trasmette l'autorizzazione paesaggistica n. 282/2018 del 17/11/2018 rilasciata con le seguenti condizioni:

- *“indicare negli elaborati i limiti degli areali tutelati (bosco e fascia dei 150 mt);*
- *l'apposizione della cartellonistica di segnalazione dovrà essere effettuata senza interventi sul sistema boschivo e/o vegetazionale;*
- *dal vecchio tracciato andranno rimosse le eventuali opere di superficie non più utili;*

- *le parti interessate dalla rimozione del tubo esistente, tramite scavo, dovranno avvenire con ripristino delle condizioni di soprassuolo attuale, ovvero in coerenza con le indicazioni dell'ACCORDO TERRITORIALE tra la Provincia di Forlì/Cesena, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, il servizio Tecnico di Bacino della Romagna ed i Comuni di Forlì e Forlimpopoli per la riqualificazione fluviale del Ronco – Bidente nel tratto fra il ponte della via Emilia e la confluenza del Torrente Salso”, approvata con Delibera C.C. n. 13 del 26/04/2012 e sottoscritto fra le parti in data 31/01/2013, e delle finalità specifiche dei due sub-ambiti interessati come individuati nella Tavola 3 dell'Accordo Territoriale di seguito indicati:*
 - *Ambito 8B – Spinadello area di laminazione (Comune di Forlimpopoli);*
 - *Ambito 9 – vasche ex SFIR: area di espansione delle piene (Comune di Forlimpopoli).*

Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e a norma dell'art. 11, comma 11 del D.P.R.31/2017, si comunica che la presente autorizzazione:

1. *costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli edilizi legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;*
2. *è efficace dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario alla realizzazione dell'intervento, per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.”*

12. Comune di Forlì con nota PG 0113486 del 28/12/2018 (assunta al PG/2019/108 del 03/01/19) trasmette:

Parere di compatibilità urbanistica dell'Unità Pianificazione Urbanistica con le seguenti conclusioni: *“... Tutto ciò premesso, si dichiara che l'impianto di nuova previsione è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti. Si dà atto, ai sensi dell'art. 52 – quater e sexies del D.P.R. n. 327/2001, che il provvedimento emanato a conclusione del procedimento – fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti – sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto il rilascio della successiva autorizzazione provinciale alla costruzione dell'impianto – da comunicarsi alla scrivente unità – comporterà la modifica effettiva dei seguenti elaborati urbanistici, mediante l'apposizione di vincolo espropriativo relativo alla nuova previsione di metanodotto:*

- *PSC-POC-RUE – tavola VA n. 36*
- *POC – tav. P36*
- *RUE – tav. P36*
- *Elenco Vincoli espropriativi*
- *Allegato vincoli espropriativi*

Infine si dà atto che il Comune di Forlì ha partecipato al Procedimento unico come previsto dall'art. 52-quater e sexies del DPR 327/01 tramite conferenze tecniche interne, dalle quali sono emerse da parte dei servizio comunali interessati alcune condizioni di natura ambientale ed edilizia, riportate nei relativi pareri.

Si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

- *Elaborati urbanistici PSC-POC-RUE tav. VA n. 36 (stato attuale con individuazione area interessata da esproprio); POC – tav. P36 (stato attuale e modificato); RUE – tav. P36 (stato attuale e modificato)*
- *Parere servizi comunali (Ufficio Gestione Edilizia).*

Parere Tecnico di natura edilizia – Servizio Urbanistica e Edilizia Privata:

“... Valutato che la deviazione di gasdotto nel suo complesso, è da intendersi come intervento di nuova costruzione, quale opera di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e.2 del DPR 380/2001;

Ravvisato che l’impianto del metanodotto oggetto del parere necessita di variante urbanistica; si ritiene il progetto conforme alle disposizioni normative urbanistiche vigenti, condizionato al recepimento della variante urbanistica e nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio protocollo n. 16218 del 07 dicembre 2018”

Autorizzazione Paesaggistica n. 28 Registro Paesagg. 2018 con procedimento semplificato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. n. 31/2017 rilascia:

- *“... l’autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione delle opere in oggetto, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.P.R. 13/02/2017 n. 31.*
- *L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.*
- *I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo alla scadenza del quinquennio medesimo.*
- *Il termine dell’efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per l’autorizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.*

13. Comune di Forlimpopoli con nota prot. n. 659/2019 (assunta al PG/2019/5400 del 14/01/2019) trasmette parere favorevole per i seguenti aspetti:

“...Parere favorevole alla variante urbanistica in oggetto richiesta da Snam Rete Gas S.p.A. relativamente all’intervento di rifacimento del tracciato di gasdotto denominato Allacciamento Comune di Meldola DN 100 – Variante DN 150 per rifacimento attraversamento Fiume Ronco nel Comune di Forlimpopoli.

Parere favorevole al rilascio del titolo abilitativo subordinato alle seguenti prescrizioni, che integrano quelle già definite per l’autorizzazione paesaggistica rilasciata con atto n. 282/2018:

- *le operazioni di scavo interne al sub-ambito 9 vasche SFIR dell’Accordo Territoriale, in particolare quelle connesse alla rimozione della vecchia tubazione dovranno avvenire rispettando la conformazione morfologica e naturalistica del luogo, oltrechè la sicurezza degli argini;*
- *le profondità e le caratteristiche della tubazione dovranno essere compatibili con la funzione idraulica assegnata al sub abito 8B dell’Accordo Territoriale;*
- *dovrà essere ripristinato il percorso ciclabile – pedonale interessato, garantito il rispetto e la sicurezza degli argini esistenti;*
- *è necessario che siano verificate le condizioni e le distanze di sicurezza previste dal fabbricato presente sulla P.IIa n. 9 Fg. 20 (Via Bertaccini).*

Di dare atto, ai sensi dell’art. 52 – quater e sexies del D.P.R. n. 327/2001, che il provvedimento emanato a conclusione del procedimento – fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti – sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto il rilascio della successiva autorizzazione provinciale alla costruzione dell’impianto – da comunicare allo scrivente Settore – comporterà la modifica effettiva dei seguenti elaborati urbanistici, mediante l’apposizione di vincolo espropriativo relativo alla nuova previsione di metanodotto:

- *RUE tavola 2 Tavola 2 – Limitazioni delle attività di trasformazione e d’uso del territorio;*
- *Tavola 2 POC Stralcio;*

- *Allegato vincoli espropriativi.*”
14. Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Forlì con nota prot. 2019/0023562/P del 29/01/2019 (assunto al prot. di Arpae con PG/2019/14706):
“... per gli aspetti di stretta competenza, si esprime parere favorevole”.
 15. Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena Servizio Sistemi Ambientali: nota PG/2019/17156 del 01/02/2019:
“In merito all’oggetto, esaminata la relativa documentazione, si esprime parere favorevole alla variante.”.
 16. ENAC – Direzione Operazioni Nord-Est con nota Prot. ENAC-TNE-16/01/2019-0005253-P assunta al protocollo di Arpae PG/2019/7353 ha comunicato che *“la pratica in argomento è pervenuta con modalità diverse da quelle previste dalla nuova procedura, in vigore dal 16/02/2015 e pubblicata sul sito internet ENAC all’indirizzo ...
la nuova procedura permette al tecnico abilitato di verificare se il manufatto/impianto in argomento richiede di essere sottoposto all’iter valutativo e, nel caso necessiti di valutazione, indica come integrare quanto già trasmesso, estendendo i dati richiesti anche ad ENAV, registrandosi e accedendo alla sezione Servizi on line ...
Per quanto sopra si informa che la domanda in argomento, pervenuta con modalità diversa da quelle previste, verrà archiviata”.*
 17. Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Unità Gestione Demanio Idrico -Area Autorizzazioni e Concessioni Est con nota del 04/03/2019 in relazione alla concessione di occupazione di area demaniale:
“... si precisa che l'articolo 1 dell'allegato dell'Accordo tra Regione Emilia – Romagna e Snam Rete Gas S.p.A. per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico del 01/02/2010 precisa: “Il presente provvedimento ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della L. 7.8.1990, n. 241, della concessione di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra la rete dei metanodotti di Snam Rete Gas ed il demanio idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna. Resta fermo l'impegno di Snam Rete Gas ad effettuare sugli impianti così legittimati previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per la regione Emilia-Romagna, le modificazioni e gli adempimenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità”.
Sulla base di quanto sopra indicato si è valutato di non procedere con richieste di modifiche all'accordo già stipulato che prevede all'articolo 6, istanza di nuova concessione per nuove interferenze.
Con la presente si trasmette il Nulla Osta Idraulico, Determina Dirigenziale n. 2044 del 12/06/2018 inviato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile – Area Romagna con protocollo PGFC/2018/9640 del 15/06/2018.”

Evidenziato che ENAC, con la comunicazione richiamata al precedente punto 16., solamente in data 16/01/2019 ha ravvisato la modalità non corretta di trasmissione della documentazione da parte di SNAM RETE GAS S.p.A.;

Considerato che a seguito della comunicazione di ENAC del 16/01/2019 SNAM RETE GAS S.p.A. ha poi provveduto in data 07/02/2019 ad avviare la procedura per la valutazione degli ostacoli alla navigazione aerea con le modalità indicate da ENAC e ha ottenuto la conferma di ricezione della richiesta con messaggio "IST. VALUTAZIONE OSTACOLI - ENAC - SNAM 7200134187 All. C. Meldola" del 07-02-2019#68937245#;

Ritenuto opportuno, al fine di addivenire prima possibile al termine del procedimento, concludere la Conferenza di servizi in maniera positiva facendo comunque salva la necessità di acquisire, prima del rilascio del provvedimento conclusivo, la comunicazione di non sussistenza dell'interesse aeronautico o l'autorizzazione ai sensi dell'art. 709 comma 2 del Codice della Navigazione aerea da parte di ENAC, interessato da SNAM RETE GAS S.p.A. con l'istanza del 07/02/2019 sopra richiamata;

Evidenziato che con la nota PGFC/2018/8314 del 24/05/2018 Arpae S.A.C. aveva richiesto a SNAM RETE GAS S.p.A. di aggiornare il progetto prevedendo la completa rimozione dal terreno di ogni parte della vecchia condotta dismessa, visto che i tubi e le apparecchiature dismesse devono essere rimosse dal terreno in quanto sono classificabili come rifiuti ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera a) del Dlgs 152/06 e s.m.i. e come tale è necessario procedere alla sua rimozione al fine di evitare l'abbandono come previsto dall'art. 192 comma 1 del Dlgs 152/06;

Tenuto conto che la Regione Emilia-Romagna Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota protocollo PC/2018/28706 del 25/06/2018, assunta al protocollo di Arpae con PGFC/2018/10129 del 26/06/2018, ha comunicato quanto segue relativamente alla richiesta di procedere alla completa rimozione di ogni parte della vecchia condotta dismessa:

“In riferimento alla richiesta prot. n. PGFC 8314/2018 del 24/05/2018 di codesta Struttura, acquisita al protocollo di questo Servizio con n. PC/2018/23363 del 25/05/2018 di cui all'oggetto, vista la richiesta di integrazioni trasmessa con nota PGFC/2018/9541 del 13/06/2018 in cui viene richiesta la rimozione del vecchio tubo esistente, il Servizio scrivente comunica che dal punto di vista idraulico le operazioni di rimozione del tubo comporterebbero scavi a cielo aperto di notevoli dimensioni da cui deriverebbe un indebolimento delle arginature, delle scarpate d'alveo e la rimozione di tutta la vegetazione di ripa in una fascia di decine di metri per l'intera larghezza dell'alveo, in quel tratto ampio circa 90 metri. Si ritiene che il tubo esistente opportunamente lavato e iniettato con malte, venga lasciato in sub alveo, considerate le profondità che non vanno ad interferire con la morfologia dinamica dell'alveo fluviale, come già comunicato nel documento contenente il nulla osta, determina n. 2044 del 12/06/2018 trasmessa con nota n. PC/2018/27257 del 15/06/2018”;

Preso atto che per i motivi di sicurezza idraulica espressi dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nella nota sopra riportata risulta necessario prevedere la permanenza in sub alveo del tubo esistente da dismettere, dopo che lo stesso sia stato opportunamente lavato ed iniettato con malte, per il tratto di lunghezza pari a circa 155 metri indicato nel Disegno BO-5621/F “*Planimetria dimissione*” del progetto presentato da SNAM RETE GAS S.p.A.;

Considerato che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni sopra riportati dalle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, come previsto all'art. 14-bis comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Forlì-Cesena di Arpae ha inviato in data 06/03/2019 con PG/2019/36703 la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. indetta in forma semplificata e in modalità asincrona, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, fatte salve le positive valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica da parte del Comune di Forlì e del Comune di Forlimpopoli che si dovranno esprimere con deliberazione del Consiglio Comunale (ai sensi delle competenze individuate dall'art 42 del D.Lgs. 267/00) e l'acquisizione della comunicazione di non sussistenza dell'interesse aeronautico o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 709 comma 2 del Codice della Navigazione aerea da parte di ENAC ;

Evidenziato che nella sopraccitata determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi PG/2019/36703 del 06/03/2019 si è tenuto conto delle condizioni e prescrizioni espresse dalle Amministrazioni e Gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, precisando che nell'ambito della predisposizione del provvedimento conclusivo si sarebbe proceduto ad uniformare i termini di riferimento temporale delle varie prescrizioni con le modalità esplicitate nella stessa determinazione conclusiva della Conferenza di servizi;

Tenuto conto che con la Deliberazione n. 47 del 02/04/2019 il Consiglio Comunale di Forlì ha ratificato l'esito positivo della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi di cui al PG/2019/36703 del 06/03/2019, ha dato atto che, ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001, la successiva autorizzazione avrà efficacia di variante urbanistica e comporterà la modificazione degli strumenti urbanistici vigenti, mediante l'individuazione dell'impianto, delle opere di connessione, delle relative fasce di rispetto e del relativo vincolo espropriativo;

Precisato che il Comune di Forlì con la deliberazione di cui sopra ha dato atto che la variante urbanistica riguarda i seguenti elaborati tecnici, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "PSC-POC-RUE – tavola VA36 – Stato modificato";
- "POC – tav. P36 – Stato modificato";
- "RUE – tav. P36 – Stato modificato";
- "POC - Elenco Vincoli espropriativi – Stato modificato";
- "POC – Allegato Vincoli espropriativi – Stato modificato";

Tenuto conto che con la Deliberazione n. 18 del 25/03/2019 il Consiglio Comunale di Forlimpopoli ha preso atto della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi di cui al PG/2019/36703 del 06/03/2019, ha dato atto che, ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001, la successiva autorizzazione avrà efficacia di variante urbanistica e comporterà la modificazione degli strumenti urbanistici vigenti e l'apposizione di vincolo espropriativo;

Precisato che il Comune di Forlimpopoli con la deliberazione di cui sopra ha dato atto che la variante urbanistica riguarda i seguenti elaborati tecnici, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "RUE tavola 2 Tavola 2 – Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio; (STRALCIO PLANIMETRICO – ALLEGATO SUB_C)";
- "POC Stralcio - Tavola 2 (STRALCIO PLANIMETRICO - ALLEGATO SUB_D)";
- "POC Stralcio per opera pubblica - Allegato vincoli espropriativi "BO-5621-C PARTICELLARE" (ALLEGATO SUB_E)";

Dato atto che E.N.A.C. Direzione Operazioni Nord-Est con nota Prot assunta al PG/2019/84320 del 28/05/2019 ha comunicato quanto segue:

"... Secondo quanto indicato dall'art. 707 del Codice della Navigazione Aerea, in esito all'istruttoria valutativa condotta dalla scrivente Direzione ed al parere espresso da ENAV con la nota a rif. B), si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, l'entità e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico. Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota (rif. Circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000)";

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per procedere al rilascio del provvedimento conclusivo, che comporta variante urbanistica, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dal momento che l'opera e le relative fasce di servitù non risultano

attualmente previste negli strumenti urbanistici, e dichiarazione di pubblica utilità dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti sopraccitati;

Rilevato che il provvedimento conclusivo, ai sensi dell'art. 52-quater comma 3 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri e nulla-osta necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto:

- a) Permesso di costruire ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001 di competenza del Comune di Forlì;
- b) Permesso di costruire ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001 di competenza del Comune di Forlimpopoli;
- c) Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017 di competenza del Comune di Forlì;
- d) Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017 di competenza del Comune di Forlimpopoli;
- e) Nulla-osta idraulico, ai sensi del Regio Decreto 523/1904 e della D.G.R. 2363/2016, di competenza di Regione Emilia-Romagna Servizio – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna;
- f) Nulla osta in merito alle servitù militari di competenza dell'Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio, Piazza Novelli, 1 – Milano;
- g) Nulla-osta in merito alle servitù militari di competenza della Marina Militare Italiana, Comando Marittimo Nord - Ufficio Demanio e Infrastrutture - La Spezia;
- h) Nulla-osta in merito alle servitù militari di competenza del Comando Militare Esercito “Emilia - Romagna” - Ufficio Personale , Logistico e de Servitù Militari – Bologna;
- i) Nulla-osta archeologico di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
- j) Nulla osta alla costruzione ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 259/2003 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna, sulla base della planimetria timbrata da Telecom Italia S.p.A;
- k) Parere favorevole condizionato per l'interferenza con l'acquedotto di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.;
- l) Nulla-osta relativamente ad interferenze con le infrastrutture esistenti di competenza di Gruppo Hera S.p.A. (pubblica fognatura), INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A. (rete distribuzione metano), E-Distribuzione S.p.A. - Direzione territoriale Emilia – Marche (rete distribuzione energia elettrica);
- m) Comunicazione di non sussistenza di interesse aeronautico ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione aerea di competenza di E.N.A.C Direzione Operazioni Nord-Est sulla base del parere espresso da E.N.A.V. S.p.A. Direzione Servizi Navigazione Aerea - Funzione Progettazione Spazi Aerei;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto relativa alla Società Snam Rete Gas S.p.A., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 04.04.2019, acquisita al prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0071123_20190404;

Evidenziato che in data 21.05.2019, a seguito di modifiche societarie riguardanti la Società Snam S.p.A. (costituente il socio unico di Snam Rete Gas S.p.A. da sottoporre a verifica antimafia ai sensi di quanto disposto dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011), intervenute successivamente all'invio della suddetta richiesta datata 04.04.2019, è stata inoltrata tramite la B.D.N.A. una nuova richiesta di comunicazione liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. 159/2011 relativa alla Società Snam Rete Gas S.p.A., acquisita al prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0105460_20190521, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Precisato che in data 24.05.2019 sono state inoltrate ulteriori richieste di comunicazioni liberatorie ai

sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. 159/2011 riguardanti i soggetti componenti rispettivamente gli Organismi di Vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231 del 08.06.2011 della Società Snam Rete Gas S.p.A. e del relativo socio unico Snam S.p.A., da sottoporre a controllo antimafia ai sensi di quanto disposto dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

Rilevato, a riguardo, che in data 24.05.2019 sono stati acquisiti tramite la B.D.N.A. i nulla-osta antimafia relativi a n. 4 dei complessivi n. 6 soggetti componenti i suddetti Organismi di Vigilanza e che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alle suddette richieste di comunicazioni liberatorie relative ai restanti n. 2 soggetti inoltrate in data 24.05.2019 tramite la medesima B.D.N.A., acquisite rispettivamente al prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0109097_20190524 e al prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0109102_20190524;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

Acquisite pertanto le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società Snam Rete Gas S.p.A., del relativo socio unico Snam S.p.A., nonché dei n. 2 soggetti componenti i rispettivi Organismi di Vigilanza, complessivamente sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in assenza delle suddette comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini”;*

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano - nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia - alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 112/2018 con cui è stata disposta la proroga - per le ragioni in essa esplicitate e a cui si fa rinvio - fino al 30/06/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Dr. Silvestroni Cristian e dal Responsabile della P.O. Rifiuti-Aria Dott. Elmo Ricci, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare** SNAM RETE GAS S.p.A. alla realizzazione ed esercizio di un metanodotto denominato *“Allacciamento Comune di Meldola DN 100 (4”) variante DN 150 per rifacimento attraversamento Fiume Ronco”* nei Comuni di Forlì e di Forlimpopoli, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, dando atto che il presente provvedimento approva il progetto definitivo, formato dagli elaborati elencati al successivo punto 2., ed esplica gli effetti di cui all’art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e all’art. 15 della L.R. 37/2002 e smi;
2. **di dare atto** che gli impianti dovranno essere costruiti ed eserciti secondo le modalità tecniche previste negli elaborati di progetto acquisiti in atti e di seguito elencati:
 - a) Relazione Tecnica presentata ai sensi del DPR 08/06/01 n. 327 (revisione n. 0);
 - b) Elaborato BO-5621 “Planimetria e rilievo” (revisione n. 1 del 07/09/17);
 - c) Elaborato BO-5621/1 “Rilievo e Sezione” (revisione n. 1 del 07/09/17);
 - d) Elaborato BO-5621/A “Comune di Forlì planimetria con vincoli territoriali” (revisione n. 1 del 07/09/17);
 - e) Elaborato BO-5621/B “Vista tracciato” (revisione n.1 del 07/09/17);
 - f) Elaborato BO-5621/C “Piano Particellare” (revisione n.1 del 07/09/17);
 - g) Elaborato BO-5621/D “Comune di Forlimpopoli planimetria con vincoli territoriali” (revisione n. 1 del 09/05/17);
 - h) Elaborato BO-5621/E “Fasce tipo” (revisione 07/09/17);
 - i) Visure per immobili – situazione degli atti informatizzati al 11/04/2017;
 - j) Dichiarazione ex art. 31, ultimo comma, D.Lgs. 164/2000, datata 09/11/2017;
 - k) Addendum e relativa planimetria attestante l’assenza di modifiche permanenti allo stato esteriore dei luoghi a seguito dei lavori e l’irrilevanza ai fini sismici per la pubblica incolumità di paline, armadietti e segnalatori;
 - l) Cronoprogramma dei lavori;
 - m) Elaborato BO-5621/F “Planimetria dismissione” (revisione n. 1 del 07/09/17) integrata con la fascia di rispetto dell’acquedotto Romagna Acque;
 - n) Asseverazione e relative tavole provanti la conformità dell’intervento al vincolo aeroportuale:
 1. Elaborato BO-5621/1X “Rilievo e sezione” (revisione n. 1 del 07/09/17);
 2. Elaborato BO-5621/BX “Vista tracciato” (revisione n. 1 del 07/09/17);
 3. Elaborato BO-5621/FX “Planimetria dismissione”;
 4. Elaborato BO-5621/X “Planimetria e rilievo”;
 - o) Relazione Paesaggistica;
3. **di dare atto** che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 52 quater comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., **costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Forlì**, come indicato negli allegati *“PSC-POC-RUE – tavola VA36 – Stato modificato”*, *“POC – tav. P36 – Stato modificato”* e *“RUE – tav. P36 – Stato modificato”* alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 47 del 02/04/2019, che risultano parte integrante e sostanziale quali Allegati A, B e C del presente provvedimento, **comportando l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (asservimento e/o occupazione temporanea)** della durata di cinque anni dalla data di efficacia del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e degli artt. 8 e 13 della L.R. 37/2002 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodotto come indicato negli allegati *“POC - Elenco Vincoli espropriativi – Stato modificato”* e *“POC - Allegato vincoli espropriativi – Stato modificato”* alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 47 del 02/04/2019, che risultano parte integrante e sostanziale quali Allegati D e E del presente provvedimento;
4. **di dare atto** che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 52 quater comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., **costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Forlimpopoli**, come indicato negli elaborati *“RUE tavola 2 Tavola 2 – Limitazioni delle attività di trasformazione e d’uso del territorio; (STRALCIO PLANIMETRICO – ALLEGATO SUB_C)”* e *“POC*

Stralcio - Tavola 2 (STRALCIO PLANIMETRICO - ALLEGATO SUB_ D)'' allegati della Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlimpopoli n. 18 del 25/03/2019, che risultano parte integrante e sostanziale quali Allegati G e H del presente provvedimento, **comportando l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (asservimento e/o occupazione temporanea)** della durata di cinque anni dalla data di efficacia del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e degli artt. 8 e 13 della L.R. 37/2002 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodotto come indicato nell'elaborato "*POC Stralcio per opera pubblica - Allegato vincoli espropriativi "BO-5621-C PARTICELLARE" (ALLEGATO SUB_E)*" allegato della Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlimpopoli n. 18 del 25/03/2019, che risulta parte integrante e sostanziale quale Allegato I del presente provvedimento;

5. **di dichiarare** la pubblica utilità dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 15 della L.R. 37/2002 e s.m.i. e dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 124/2000;
6. **di precisare** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 52-quater comma 3 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri e nulla-osta necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto:
 - a) Permesso di costruire ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001 di competenza del Comune di Forlì;
 - b) Permesso di costruire ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001 di competenza del Comune di Forlimpopoli;
 - c) Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017 di competenza del Comune di Forlì;
 - d) Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017 di competenza del Comune di Forlimpopoli;
 - e) Nulla-osta idraulico, ai sensi del Regio Decreto 523/1904 e della D.G.R. 2363/2016, di competenza di Regione Emilia-Romagna Servizio – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna;
 - f) Nulla osta in merito alle servitù militari di competenza dell'Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio, Piazza Novelli, 1 – Milano;
 - g) Nulla-osta in merito alle servitù militari di competenza della Marina Militare Italiana, Comando Marittimo Nord - Ufficio Demanio e Infrastrutture - La Spezia;
 - h) Nulla-osta in merito alle servitù militari di competenza del Comando Militare Esercito "Emilia - Romagna" - Ufficio Personale , Logistico e de Servitù Militari - Bologna;
 - i) Nulla-osta archeologico di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
 - j) Nulla osta alla costruzione ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 259/2003 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna, sulla base della planimetria timbrata da Telecom Italia S.p.A.
 - k) Parere favorevole condizionato per interferenza con acquedotto di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.;
 - l) Nulla-osta relativamente ad interferenze con infrastrutture esistenti di competenza di Gruppo Hera S.p.A. (pubblica fognatura), INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A. (rete distribuzione metano), E-Distribuzione S.p.A. - Direzione territoriale Emilia – Marche (rete distribuzione energia elettrica);
 - m) Comunicazione di non sussistenza di interesse aeronautico ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione aerea di competenza di E.N.A.C Direzione Operazioni Nord-Est sulla base del parere espresso da E.N.A.V. S.p.A. Direzione Servizi Navigazione Aerea - Funzione Progettazione Spazi Aerei, *fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota (rif. Circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000)*;

7. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni di carattere generale sotto elencate:
- a) I lavori dovranno avere inizio entro un anno e concludersi entro tre anni dalla data di acquisizione della disponibilità delle aree interessate dai lavori e pertanto dalla data del provvedimento di asservimento coattivo oppure, nel caso di accordo bonario, dalla data di stipula dell'atto notarile di asservimento.
 - b) La data di inizio lavori dovrà essere preventivamente comunicata a Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì Servizio Urbanistica ed Edilizia privata ed al Comune di Forlimpopoli VI° Settore Edilizia privata, Territorio e Ambiente.
 - c) Devono essere osservate le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, alla Legge Regionale 21/10/2004, n. 23 e alla Legge Regionale 30/07/2013, n. 15, nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti Comunali vigenti in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.).
 - d) Devono essere osservate le norme tecniche di buona costruzione.
 - e) Devono essere presentate tempestivamente le eventuali varianti al progetto che si ravvisassero necessarie durante l'esecuzione dei lavori per la prescritta preventiva approvazione.
 - f) Devono essere soddisfatte, prima dell'inizio e durante il corso dei lavori, le richieste di visite di ispezione prescritte, da effettuarsi dai tecnici comunali, a norma del vigente Regolamento Edilizio.
 - g) L'opera dovrà essere realizzata e collaudata in conformità alle normative di sicurezza vigenti con particolare riferimento alla *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”* di cui al Decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 17/04/2008.
 - h) Dovranno essere comunicati tempestivamente a Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì Servizio Urbanistica ed Edilizia privata ed al Comune di Forlimpopoli VI° Settore Edilizia privata, Territorio e Ambiente:
 - 1. la conclusione dei lavori;
 - 2. l'esito del collaudo;
 - 3. la messa in esercizio dell'impianto.
8. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguinti prescrizioni per il superamento delle interferenze tra il tracciato del metanodotto e l'Acquedotto della Romagna (Romagna Acque – Società delle Fonti nota prot. 0008053 del 20/08/2018 assunta al protocollo di Arpae con PGFC/2018/13112 del 20/08/2018):
- a) *Come riportato nella planimetria di progetto TAV.BO-5621 è previsto un attraversamento in sottopasso del metanodotto rispetto all'Acquedotto della Romagna, posto a 71 m dal vertice V19: diversamente da quanto indicato nella sezione di progetto e salvo modificazioni superficiali nel frattempo intervenute, la profondità di interrimento della tubazione in ghisa sferoidale DN600 mm con giunto rapido affiancato da un tributo in PE DN3x50mm contenente cavi in fibra ottica per telecomunicazioni rispetto al piano di campagna è pari a 1,70m. Per tale motivo, si chiede al soggetto proponente di eseguire preventivamente, a propria cura e spese, un saggio esplorativo per determinare l'effettiva quota di interrimento della condotta idrica e per valutare la quota di posa del metanodotto in sottopasso tenendo presente che questa dovrà essere inferiore di almeno 50 cm rispetto al piano di scorrimento dell'acquedotto nonché del tritubo per telecomunicazioni posto on affiancamento. Nella zona d'interferenza si segnala inoltre la presenza di un pozzetto per fibre ottiche (n.8) posto a una profondità di circa 2,30m dal piano di campagna.*
 - b) *Le operazioni di recupero della tubazione del metanodotto in dismissione in corrispondenza del tratto in attraversamento all'acquedotto, saranno eseguite adottando la massima cautela, prudenza e perizia per non creare danneggiamenti alla tubazione idrica in esercizio. Si rammenta, che l'attività di scavo è da considerare attività pericolosa ex art. 2050 C.C. con conseguente assunzione di responsabilità in capo a chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento dell'attività pericolosa.*

- c) *Si fa presente che il rilascio della presente autorizzazione con prescrizioni, ha validità per i soli rapporti con il richiedente per cui l'esecuzione delle opere resta condizionata all'ottenimento di tutte le concessioni e autorizzazioni fornite dalle competenti autorità.*
- d) *Prima dell'effettiva realizzazione delle opere sarà cura del richiedente fornire, con congruo anticipo, un preavviso ai tecnici di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (referente Ufficio Patrimonio telefono 0543/38453), che provvederanno ad effettuare gli opportuni sopralluoghi per verificarne la corrispondenza degli interventi con quanto evidenziato nel progetto. Resta inteso che le informazioni fornite dai tecnici della scrivente Società non sollevano in nessun modo la società richiedente dalla responsabilità derivante da eventuali danni arrecati agli impianti di proprietà di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ... omissis...*
- e) *Prima dell'inizio dei lavori codesta società dovrà restituire copia del parere con prescrizioni opportunamente controfirmata in segno di accettazione delle prescrizioni impartite.*
9. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni per garantire la coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti e Servizio Pianificazione Territoriale – Ufficio Urbanistica con nota prot. prov.le n. 20569 del 08/08/18 assunta al prot. di Arpae con PGFC/2018/12734 del 09/08/2018):
- a) *Qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento degli elementi costituenti le formazioni boschive igrofile, il progetto dovrà prevedere opportune opere di ripristino della vegetazione, al fine di garantire la tutela degli elementi che contribuiscono alla continuità della rete ecologica provinciale di cui agli artt. 54 e 55 delle Norme ; si ritiene necessario pertanto che il progetto garantisca la coerenza con le finalità e gli obiettivi assegnati a tali aree delle norme del Piano Provinciale.*
- b) *Ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 24 del 21/12/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" si ritiene necessario, a seguito dell'attuazione delle opere, che venga trasmesso il tracciato realizzato con le relative fasce di rispetto, al fine di aggiornare la "Carta dei vincoli" (Tav. 5b del P.T.C.P.).*
10. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguinti prescrizioni particolari inerenti il Nulla-osta ai sensi art. 95 D.Lgs. 259/03 in materia di interferenza con cavi telecomunicazioni (Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione IX Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna Settore III° - Reti e Servizi di Comunicazione Elettroniche con nota Prot. N° mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0102631 III/SAG/167/SNAM-RONCO del 11/06/2018 assunta al PGFC/2018/9332 DEL 11/06/18) :
- a) *Siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia in quanto nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessa con attraversamenti ed avvicinamenti il metanodotto in oggetto secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dalla Snam Rete Gas S.p.A. con nota protocollo DI-COR/PER n° 0521 del 04/06/2018.*
- b) *Tutte le operazioni siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata."*
11. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguinti prescrizioni inerenti il Nulla-osta archeologico (Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con nota prot. n. 162/18 assunta al prot. di Arpae con PGFC/2018/20708 del 07/12/2018):
- a) *Le opere di scavo a cielo aperto (compresi i sondaggi 1 e 2 in prossimità dei punti di entrata e di uscita della T.O.C., fino ai suoi sterili) aventi profondità maggiore di 50 cm dovranno essere sottoposte al controllo archeologico in corso d'opera. Per il tratto relativo al metanodotto in dismissione, si dovranno sottoporre a controllo le sezioni di scavo esposte.*
- b) *La suddetta sorveglianza sarà da condursi con le seguenti modalità:*

- *il controllo dovrà essere eseguito con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento;*
- *la comunicazione del nominativo della ditta incaricata e della data prevista per l'inizio dei lavori, dovrà essere inviata a questo Ufficio con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima), al fine di poter garantire le spettanti funzioni dell'intervento;*
- *in caso di rinvenimenti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (compreso eventuale scavo stratigrafico e scientifico);*
- *il nulla osta definitivo sarà emesso a seguito della consegna, da parte della ditta archeologica incaricata, della Relazione Archeologica.*

12. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti l'Autorizzazione paesaggistica n. 282/2018 del 17/11/2018 del Comune di Forlimpopoli (nota prot. n. 21977/2018 assunta al PGFC/2018/21202 del 17/12/2018):

- Indicare negli elaborati i limiti degli areali tutelati (bosco e fascia dei 150 mt).*
- L'apposizione della cartellonistica di segnalazione dovrà essere effettuata senza interventi sul sistema boschivo e/o vegetazionale.*
- Dal vecchio tracciato andranno rimosse le eventuali opere di superficie non più utili.*
- Le parti interessate dalla rimozione del tubo esistente, tramite scavo, dovranno avvenire con ripristino delle condizioni di soprassuolo attuale, ovvero in coerenza con le indicazioni dell'ACCORDO TERRITORIALE tra Provincia di Forlì/Cesena, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, il servizio Tecnico di Bacino della Romagna ed i Comuni di Forlì e Forlimpopoli per la riqualificazione fluviale del Ronco – Bidente nel tratto fra il ponte della via Emilia e la confluenza del Torrente Salso", approvata con Delibera C.C. n. 13 del 26/04/2012 e sottoscritto fra le parti in data 31/01/2013, e delle finalità specifiche dei due sub-ambiti interessati come individuati nella Tavola 3 dell'Accordo Territoriale di seguito indicati:*
 - *Ambito 8B – Spinadello area di laminazione (Comune di Forlimpopoli);*
 - *Ambito 9 – vasche ex SFIR:area di espansione delle piene (Comune di Forlimpopoli).*
- Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e a norma dell'art. 11, comma 11 del D.P.R. 31/2017, l'autorizzazione paesaggistica:*
 - *costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli edilizi legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;*
 - *è efficace dal giorno in cui acquista efficacia il provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi dell'art. 52 quater del DPR n. 327/2001 e smi che sostituisce il titolo edilizio, per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione paesaggistica, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.*

13. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti il Titolo abilitativo edilizio del Comune di Forlimpopoli (nota prot. n. 659/2019 assunta al PG/2019/5400 del 14/01/2019):

- Le operazioni di scavo interne al sub-ambito 9 vasche SFIR dell'Accordo Territoriale, in particolare quelle connesse alla rimozione della vecchia tubazione dovranno avvenire rispettando la conformazione morfologica e naturalistica del luogo, oltreché la sicurezza degli argini.*
- Le profondità e le caratteristiche della tubazione dovranno essere compatibili con la funzione idraulica assegnata al sub ambito 8B dell'Accordo Territoriale.*
- Dovrà essere ripristinato il percorso ciclabile – pedonale interessato, garantito il rispetto e la sicurezza degli argini esistenti.*

- d) *E' necessario che siano verificate le condizioni e le distanze di sicurezza previste dal fabbricato presente sulla P.IIa n. 9 Fg. 20 (Via Bertaccini).*
14. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti l'Autorizzazione paesaggistica n. 28 Registro Paesagg. 2018 del Comune di Forlì (nota PG 0113486 del 28/12/2018 assunta al PG/2019/108 del 03/01/19) :
- a) *L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.*
- b) *I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo alla scadenza del quinquennio medesimo.*
- c) *Il termine dell'efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi dell'art. 52 quater del DPR n. 327/2001 e smi che sostituisce il titolo edilizio.*
15. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti il Nulla-osta idraulico ai sensi del Regio Decreto 523/1904 e della D.G.R. 2363/2016 (Regione Emilia-Romagna Servizio – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con nota protocollo PC/2018/27257 del 15/06/2018 assunta al protocollo di Arpae con PGFC/2018/9640):
- a) *Il nulla osta idraulico è condizionato alla predisposizione e trasmissione, da parte del tecnico incaricato dal Richiedente, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, in via delle Torri, n 6 – cap. 47121 – Forlì (FC), del progetto di cantiere per l'esecuzione dei lavori dell'attraversamento in subalveo, comprensivo di cronoprogramma, mediante disegni in scala tecnica e contenente, ove del caso, le rampe temporanee per l'ingresso e l'uscita dei mezzi di movimentazione terra dall'alveo, nonché le date di inizio e di fine dei lavori. Il cronoprogramma e il progetto di cantiere dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica, stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it, stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, fax al numero 0543459724, mediante lettera o consegnate a mano presso gli uffici del Servizio; al termine dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà presentare certificazione di conformità delle opere al progetto autorizzato.*
- b) *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di rilascio del procedimento unico.*
- c) *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alle occupazioni dell'area demaniale fluviale compresa quindi la determinazione della superficie demaniale che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate.*
- d) *Durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008, tenendo sollevata la Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi.*
- e) *I materiali litoidi, qualsiasi ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. E' proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti.*
- f) *Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale e invernale, escludendo il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. I materiali provenienti dal taglio di manutenzione della vegetazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. L'esecuzione di tali lavori dovrà essere preventivamente autorizzata da Arpae e dall'Agenzia*

Condizioni generali

- g) *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
 - h) *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati dalla realizzazione dell'attraversamento in subalveo.*
 - i) *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto comporterà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
 - j) *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
 - k) *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione dei lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC).*
 - l) *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – sede di Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (Arpae), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, in Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.*
16. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto della seguinte prescrizione inerente la dismissione del tratto di metanodotto esistente in corrispondenza dell'attraversamento fluviale, stabilita dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota protocollo PC/2018/28706 del 25/06/2018 assunta PGFC/2018/10129 del 26/06/2018):
- a) *Il tubo esistente, opportunamente lavato e iniettato, con malte dovrà essere lasciato in sub alveo, considerate le profondità che non vanno ad interferire con la morfologia dinamica dell'alveo fluviale.*
17. **di fare** salvo quanto disciplinato dall' "Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Snam Rete Gas S.p.A. per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico" del 01/02/2010 in merito alla concessione di occupazione di area demaniale per le interferenze esistenti tra a rete dei metanodotti di Sna Rete Gas ed il demanio idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna, come indicato per le opere in oggetto nel parere reso da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena Unita Gestione Demanio Idrico con nota del 04/03/2019;

18. **di precisare** che l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di infrastrutture lineari energetiche per cui la Società SNAM RETE GAS S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potrebbero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio del metanodotto in questione sollevando Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiata;
19. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
20. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e dal Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria Elmo Ricci, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
21. **di fare** salvi i diritti di terzi;
22. **di fare** salva la possibilità la possibilità di Arpae di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
23. **di depositare** copia del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 6 co. 1-bis e 18 della L.R. 37/2002 e s.m.i., presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Forlì-Cesena per il seguito di competenza;
24. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società proponente, al Comune di Forlì ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di competenza e a tutti i soggetti convocati nella Conferenza di servizi;
25. **di pubblicare** l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del presente provvedimento.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena**
**Dr. Carla Nizzoli*

**Firmata digitalmente secondo le norme vigenti*

Allegati:

- Allegato A: Elaborato "PSC-POC-RUE – tavola VA36 – Stato modificato" allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 47 del 02/04/2019
- Allegato B: Elaborato "POC – tav. P36 – Stato modificato" allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 47 del 02/04/2019
- Allegato C: Elaborato "RUE – tav. P36 – Stato modificato" allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 47 del 02/04/2019
- Allegato D: Elaborato "POC - Elenco Vincoli espropriativi – Stato modificato" allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 47 del 02/04/2019;

- Allegato E: Elaborato *“POC – Allegato Vincoli espropriativi – Stato modificato”* allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 47 del 02/04/2019;
- Allegato F: Elaborato *“RUE tavola 2 Tavola 2 – Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio; (STRALCIO PLANIMETRICO – ALLEGATO SUB_C)”* allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlimpopoli n. 18 del 25/03/2019;
- Allegato G: Elaborato *“POC Stralcio - Tavola 2 (STRALCIO PLANIMETRICO - ALLEGATO SUB_D)”* allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlimpopoli n. 18 del 25/03/2019;
- Allegato H: Elaborato *“POC Stralcio per opera pubblica - Allegato vincoli espropriativi “BO-5621-C PARTICELLARE” (ALLEGATO SUB_E)”* allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlimpopoli n. 18 del 25/03/2019.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.